

REGOLAMENTO (UE) 2021/2117 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 2 dicembre 2021**

che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 114, l'articolo 118, primo comma, e l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

visto il parere della Corte dei conti ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La comunicazione della Commissione del 29 novembre 2017 dal titolo «Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura» fissa le sfide, gli obiettivi e gli orientamenti per la futura politica agricola comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi includono quelli di rendere la PAC più orientata ai risultati, promuovere la modernizzazione e la sostenibilità, compresa la sostenibilità economica, sociale, ambientale e climatica dell'agricoltura, della silvicoltura e delle aree rurali e contribuire a ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari connessi alla normativa dell'Unione.
- (2) Poiché la PAC necessita di affinare le risposte alle sfide e alle opportunità man mano che si manifestano a livello internazionale, dell'Unione, nazionale, regionale, locale e aziendale, occorre semplificare la governance della PAC, migliorarne i risultati rispetto agli obiettivi dell'Unione e ridurre sensibilmente gli oneri amministrativi. La PAC dovrebbe essere basata sulla realizzazione dei risultati. Pertanto, l'Unione dovrebbe fissare i parametri politici di base, come gli obiettivi e i requisiti di base, mentre gli Stati membri dovrebbero avere una maggiore responsabilità quanto al modo di raggiungere obiettivi e target finali. Il rafforzamento della sussidiarietà consente di tenere meglio conto delle condizioni e delle esigenze locali e della natura particolare dell'attività agricola, che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali tra le varie regioni agricole, adattando il sostegno per massimizzare il contributo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione.

⁽¹⁾ GU C 62 del 15.2.2019, pag. 214.

⁽²⁾ GU C 86 del 7.3.2019, pag. 173.

⁽³⁾ GU C 41 dell'1.2.2019, pag. 1.

⁽⁴⁾ Posizione del Parlamento europeo del 23 novembre 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 2 dicembre 2021.

- (3) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tali regole sono stabilite nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ («regolamento finanziario»), definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione.
- (4) Per garantire la coerenza della PAC, tutti gli interventi della futura PAC dovrebbero fare parte di un piano strategico che includa tipologie di interventi in determinati settori di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾.
- (5) L'allegato II del regolamento (UE) n. 1308/2013 fissa talune definizioni riguardanti i settori che rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento. Le definizioni riguardanti il settore dello zucchero contenute nella parte II, sezione B, di tale allegato dovrebbero essere soppresse in quanto non più applicabili. Per aggiornare le definizioni riguardanti altri settori di cui a tale allegato alla luce di nuove conoscenze scientifiche o sviluppi del mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda la modifica di tali definizioni, ma non il potere di aggiungere nuove definizioni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti e che tali consultazioni si svolgano conformemente ai principi sanciti dall'Accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio» ⁽⁷⁾. In particolare, per garantire la pari partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione che si occupano della preparazione degli atti delegati. Di conseguenza, dovrebbe essere soppressa la singola delega di potere conferita alla Commissione nella parte II, sezione A, punto 4, di tale allegato per modificare la definizione dello sciroppo di inulina.
- (6) La parte I del regolamento (UE) n. 1308/2013 dovrebbe essere semplificata. È opportuno sopprimere le definizioni e le disposizioni obsolete e ridondanti che conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione.
- (7) Alla luce dell'esperienza acquisita, è opportuno prorogare taluni periodi di intervento pubblico. Qualora l'avvio di un intervento pubblico sia automatico, la sua durata dovrebbe essere prorogata di un mese. Qualora l'avvio di un intervento pubblico dipende dagli sviluppi del mercato, l'intervento pubblico dovrebbe essere disponibile per tutto l'anno.
- (8) Ai fini di una maggiore trasparenza e nel contesto degli impegni internazionali dell'Unione, è opportuno prevedere la pubblicazione di informazioni pertinenti sul volume e sui prezzi d'acquisto e di vendita di prodotti acquistati nell'ambito di un intervento pubblico.
- (9) La concessione di aiuti all'ammasso privato di olio d'oliva si è dimostrata uno strumento efficace per la stabilizzazione del mercato. Alla luce dell'esperienza acquisita e al fine di assicurare un tenore di vita equo e stabilizzare il mercato del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, è opportuno estendere l'elenco dei prodotti ammissibili all'aiuto all'ammasso privato anche alle olive da tavola.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁽⁷⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

- (10) In seguito al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea, dovrebbero essere aggiornati i limiti degli aiuti dell'Unione per la distribuzione di ortofruttili, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici, di cui all'articolo 23 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013. A fini di certezza del diritto è opportuno prevedere limiti ridotti da applicare con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (11) Le disposizioni riguardanti i regimi di aiuto stabiliti nella parte II, titolo I, capo II, sezioni da 2 a 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dovrebbero essere soppresse, in quanto tutti i tipi di interventi nei settori in questione sono stabiliti nel regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾.
- (12) La politica vitivinicola dell'Unione, con il suo attuale sistema di autorizzazioni che ha consentito l'aumento controllato degli impianti viticoli dal 2016, ha contribuito ad aumentare la competitività del settore vitivinicolo dell'Unione e a incoraggiare una produzione di alta qualità. Sebbene il settore vitivinicolo abbia raggiunto un equilibrio tra la produzione, l'offerta, la qualità, la domanda dei consumatori e le esportazioni sul mercato mondiale, tale equilibrio non è ancora sufficientemente stabile o consolidato, in particolare nel caso il settore vitivinicolo incontri gravi turbative del mercato. Inoltre, vi è la tendenza a una continua diminuzione del consumo di vino nell'Unione a causa di cambiamenti nelle abitudini e nello stile di vita dei consumatori. Di conseguenza, a lungo termine la liberalizzazione dei nuovi impianti viticoli rischia di minacciare l'equilibrio raggiunto finora tra la capacità di approvvigionamento del settore, un equo tenore di vita dei produttori e prezzi ragionevoli per i consumatori. Tale situazione rischia di compromettere gli sviluppi positivi conseguiti negli ultimi decenni grazie alla normativa e alle politiche dell'Unione.
- (13) Anche l'attuale sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli è considerato essenziale per garantire la diversità dei vini e rispondere alle specificità del settore vitivinicolo dell'Unione. Il settore vitivinicolo dell'Unione presenta caratteristiche specifiche, tra cui il lungo ciclo dei vigneti, dato che la produzione avviene solo diversi anni dopo l'impianto ma poi continua per diversi decenni, e data la possibilità che la produzione subisca notevoli variazioni da una vendemmia all'altra. A differenza di molti paesi terzi produttori di vino, il settore vitivinicolo dell'Unione è caratterizzato anche da un numero molto elevato di piccole aziende agricole a conduzione familiare, il che si traduce in una gamma diversificata di vini. Per garantire la redditività economica dei loro progetti e migliorare la competitività del settore vitivinicolo dell'Unione sul mercato globale, gli operatori del settore e i produttori necessitano pertanto di prevedibilità a lungo termine, dati gli ingenti investimenti necessari per l'impianto di un vigneto.
- (14) Al fine di consolidare i risultati del settore vitivinicolo dell'Unione e conseguire un equilibrio quantitativo e qualitativo duraturo nel settore attraverso un costante aumento controllato degli impianti viticoli oltre il 2030, il sistema di autorizzazione degli impianti viticoli dovrebbe essere prorogato fino al 2045, vale a dire per un periodo equivalente al periodo iniziale in vigore dal 2016, ma con due revisioni intermedie da realizzarsi nel 2028 e nel 2040 per valutare il sistema e, se necessario, presentare proposte basate sui risultati di tali revisioni intermedie per migliorare la competitività del settore vitivinicolo.
- (15) Consentire ai produttori di ritardare il reimpianto di vigneti potrebbe avere un impatto ambientale positivo migliorando le condizioni sanitarie del suolo grazie a un minore ricorso a sostanze chimiche. Pertanto, al fine di contribuire a una migliore gestione del suolo in viticoltura, è opportuno consentire la proroga delle validità delle autorizzazioni di reimpianto da tre a sei anni se il reimpianto avviene sulla stessa parcella.

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

- (16) In ragione della crisi causata dalla pandemia di COVID-19 nel settore vitivinicolo dell'Unione, il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾ ha previsto una proroga al 31 dicembre 2021 della validità delle autorizzazioni di nuovi impianti o di reimpianti in scadenza nel 2020. A causa degli effetti prolungati della crisi dovuta alla pandemia di COVID-19, i produttori titolari di autorizzazioni di nuovi impianti o di reimpianti con scadenza negli anni 2020 o 2021 continuano a non potere per lo più utilizzare le autorizzazioni nel corso dell'ultimo anno di validità. Per evitare la perdita di tali autorizzazioni e ridurre il rischio di deterioramento delle condizioni a cui sarebbe necessario procedere agli impianti, è opportuno prevedere un'ulteriore proroga della validità delle autorizzazioni di nuovi impianti o di reimpianti che scadono nel 2020 e una proroga della validità di quelle che scadono nel 2021. È pertanto opportuno prorogare al 31 dicembre 2022 tutte le autorizzazioni di nuovi impianti o di reimpianti che scadono nel 2020 o nel 2021.
- (17) In considerazione dei cambiamenti nelle prospettive di mercato, inoltre, i titolari di autorizzazioni di impianti con scadenza nel 2020 e nel 2021 dovrebbero poter non utilizzare le proprie autorizzazioni senza essere passibili di sanzioni amministrative. Inoltre, al fine di evitare qualsiasi discriminazione, i produttori che, conformemente al regolamento (UE) 2020/2220, hanno dichiarato all'autorità competente entro il 28 febbraio 2021 la loro intenzione di non utilizzare le proprie autorizzazioni senza essere a conoscenza della possibilità di prorogarne la validità per un secondo anno, dovrebbero essere autorizzati a ritirare tali dichiarazioni mediante comunicazione scritta all'autorità competente entro il 28 febbraio 2022 e a utilizzare le proprie autorizzazioni entro il 31 dicembre 2022.
- (18) A causa delle turbative del mercato dovute alla pandemia di COVID-19 e dell'incertezza economica da essa causata per quanto riguarda l'utilizzo di tali autorizzazioni le disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 sulle autorizzazioni di nuovi impianti o di reimpianti che scadrebbero nel 2020 e nel 2021 dovrebbero applicarsi retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (19) Tenuto conto della diminuzione in diversi Stati membri dell'effettiva superficie vitata totale nel periodo 2014-2017, nonché della conseguente perdita potenziale di produzione, nello stabilire la superficie per le autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere tra la base esistente e una percentuale della superficie vitata totale nel loro territorio al 31 luglio 2015, maggiorata di una superficie corrispondente ai diritti di impianto a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁰⁾ che potevano essere convertiti in autorizzazioni nello Stato membro interessato al 1° gennaio 2016.
- (20) È opportuno chiarire che gli Stati membri che limitano il rilascio di autorizzazioni a livello regionale per le specifiche zone ammissibili alla produzione di vini a denominazione d'origine protetta o per le zone ammissibili alla produzione di vini a indicazione geografica protetta possono richiedere che tali autorizzazioni siano utilizzate in tali regioni.
- (21) È opportuno chiarire che, ai fini del rilascio di autorizzazioni per gli impianti viticoli, gli Stati membri possono applicare criteri di ammissibilità e di priorità oggettivi e non discriminatori a livello nazionale o regionale. Inoltre, l'esperienza degli Stati membri dimostra la necessità di rivedere alcuni dei criteri di priorità per poter privilegiare i vigneti che contribuiscono alla conservazione delle risorse genetiche della vite e le aziende la cui efficienza in termini di costi, competitività o presenza sui mercati è stata dimostrata.

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

- (22) Per fare in modo che nessun vantaggio sia conferito a persone fisiche o giuridiche in merito alle quali è stato accertato che le condizioni necessarie per ottenere tali vantaggi sono state create artificialmente, è opportuno chiarire che gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad adottare misure per impedire l'elusione delle norme relative al meccanismo di salvaguardia per nuovi impianti e ai criteri di ammissibilità e di priorità per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti.
- (23) L'ultimo termine per la presentazione delle richieste di conversione dei diritti di impianto in autorizzazioni è il 31 dicembre 2022. Alcune circostanze, quali la crisi economica causata dalla pandemia di COVID-19 possono aver avuto l'effetto di limitare la conversione dei diritti di impianto in autorizzazioni di impianti. Per tale ragione, e al fine di consentire agli Stati membri di preservare la capacità di produzione corrispondente a tali diritti di impianto, è opportuno che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i diritti di impianto che erano ammissibili alla conversione in autorizzazioni di impianto il 31 dicembre 2022, ma non sono ancora stati convertiti in autorizzazioni di impianti, rimangano a disposizione degli Stati membri interessati, che possono concederli entro il 31 dicembre 2025 quali autorizzazioni di nuovi impianti viticoli, senza che tali autorizzazioni siano conteggiate ai fini delle limitazioni di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (24) In alcuni Stati membri vi sono vigneti tradizionali piantati con varietà di viti non autorizzate per i fini della produzione vinicola, la cui produzione, compresa la produzione di bevande fermentate a base di uva diverse dal vino, non è destinata al mercato vinicolo. È opportuno chiarire che tali vigneti non sono soggetti a obblighi di estirpazione e che il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al presente regolamento non si applica all'impianto e al reimpianto di tali varietà per scopi diversi dalla produzione vinicola.
- (25) L'articolo 90 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che, salvo disposizione contraria prevista in accordi internazionali conclusi in virtù del TFUE, ai prodotti importati nell'Unione si applicano le norme dell'Unione in materia di denominazioni d'origine e indicazioni geografiche, etichettatura, definizioni, designazioni e denominazioni di vendita per taluni prodotti del settore vitivinicolo, nonché le pratiche enologiche autorizzate dall'Unione. Pertanto, per motivi di coerenza, è altresì opportuno prevedere che le norme riguardanti i certificati di conformità e i bollettini di analisi per l'importazione di tali prodotti siano applicate conformemente agli accordi internazionali conclusi in virtù del TFUE.
- (26) Nel quadro della riforma della PAC, le disposizioni relative al ritiro dal mercato di prodotti che non rispettano le regole relative all'etichettatura dovrebbero essere integrate nel regolamento (UE) n. 1308/2013. In considerazione della crescente richiesta, da parte dei consumatori, di controlli sui prodotti, gli Stati membri dovrebbero adottare misure atte a garantire che i prodotti non etichettati in conformità di tale regolamento non siano immessi sul mercato o, se tali prodotti lo sono già stati, siano ritirati dal mercato. Il ritiro include la possibilità di correggere l'etichettatura dei prodotti senza ritirarli definitivamente dal mercato.
- (27) In vista dell'abrogazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾ mediante il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾, le disposizioni relative ai controlli e alle sanzioni concernenti le norme di commercializzazione, le denominazioni d'origine protette, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali dovrebbero essere integrate nel regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (28) Per consentire ai produttori di utilizzare varietà di viti che si adattino meglio ai cambiamenti delle condizioni climatiche e che abbiano una maggiore resistenza alle malattie, è opportuno prevedere disposizioni che permettano l'utilizzo di denominazioni d'origine per prodotti dalle varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* e da varietà di viti ottenute da un incrocio tra *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*.

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

⁽¹²⁾ Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (cfr. pag. 187 della presente Gazzetta ufficiale).

- (29) È opportuno allineare le definizioni di «denominazione d'origine» e di «indicazione geografica» contenute nel regolamento (UE) n. 1308/2013 alle definizioni contenute nell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («accordo TRIPS»), approvato con decisione 94/800/CE del Consiglio ⁽¹³⁾, in particolare all'articolo 22, paragrafo 1 dell'Accordo TRIPS, in quanto le indicazioni geografiche identificano il prodotto come originario di una località specifica, di una regione o di un paese. A fini di chiarezza, è opportuno stabilire esplicitamente che la definizione rivista di denominazione d'origine comprende i nomi usati tradizionalmente. Di conseguenza, l'elenco dei requisiti applicabili affinché un nome usato tradizionalmente costituisca una denominazione d'origine nel settore vitivinicolo, di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 diventerà obsoleto e dovrebbe essere soppresso. Per motivi di coerenza, tale chiarimento dovrebbe essere introdotto anche nella definizione di «indicazione geografica» nel settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 e nelle definizioni di «denominazione d'origine» e «indicazioni geografiche» nel settore alimentare di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾.
- (30) L'ambiente geografico, con i suoi fattori naturali e umani, è un elemento fondamentale che incide sulla qualità e sulle caratteristiche dei prodotti vitivinicoli, dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari che beneficiano di denominazioni d'origine protette o di un'indicazione geografica protetta ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1151/2012. In particolare, nel caso dei prodotti freschi che subiscono trasformazioni minime o nulle, i fattori naturali possono essere predominanti per determinare la qualità e le caratteristiche del prodotto in questione, mentre il contributo dei fattori umani alla qualità e alle caratteristiche del prodotto può essere meno specifico. Pertanto, i fattori umani che dovrebbero essere presi in considerazione per la descrizione del legame tra la qualità o le caratteristiche di un prodotto e un particolare ambiente geografico da includere nel disciplinare delle denominazioni d'origine protette, a norma dell'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1151/2012, non dovrebbero essere limitati a specifici metodi di produzione o di trasformazione che conferiscono una qualità specifica al prodotto in questione, ma possono includere fattori quali la gestione del suolo e del paesaggio, le pratiche di coltivazione e tutte le altre attività umane che contribuiscono al mantenimento dei fattori naturali essenziali che determinano in modo predominante l'ambiente geografico e la qualità e le caratteristiche del prodotto in questione.
- (31) Per garantire la coerenza del processo decisionale per quanto riguarda le domande di protezione e di opposizione presentate nel quadro della procedura nazionale preliminare di cui all'articolo 96 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione dovrebbe essere informata tempestivamente e regolarmente dell'avvio di procedimenti dinanzi a organi giurisdizionali nazionali o altri organi riguardanti una domanda di protezione inoltrata dallo Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 96, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 49, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Per lo stesso motivo se uno Stato membro comunica alla Commissione una decisione nazionale su cui si basa la domanda di protezione che rischia di essere invalidata al termine di un procedimento giudiziario nazionale, la Commissione dovrebbe essere esentata dall'obbligo di espletare, la procedura di esame di cui all'articolo 97 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012 relativa a una domanda di protezione entro il termine prescritto e dall'obbligo di informare il richiedente dei motivi del ritardo. Al fine di proteggere il richiedente da azioni legali vessatorie e di preservare il diritto fondamentale del richiedente di ottenere la protezione di un'indicazione geografica entro un termine ragionevole, l'esenzione dovrebbe essere limitata ai casi in cui la domanda di protezione sia stata invalidata a livello nazionale da una decisione giudiziaria immediatamente applicabile ma non definitiva, o quando gli Stati membri ritengano che l'azione volta a contestare la validità della domanda sia fondata su validi motivi.
- (32) La registrazione delle indicazioni geografiche dovrebbe essere semplificata e velocizzata, separando la valutazione della conformità alle norme sulla proprietà intellettuale dalla valutazione della conformità del disciplinare con i requisiti stabiliti nelle norme di commercializzazione e nelle regole relative all'etichettatura.
- (33) La valutazione effettuata dalle autorità competenti degli Stati membri è una fase essenziale della procedura di registrazione. Gli Stati membri, disponendo delle conoscenze, delle competenze e dell'accesso ai dati, sono nella posizione più idonea per verificare se le informazioni fornite nella domanda siano esatte e veritiere. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero assicurare l'affidabilità e precisione del risultato di tale valutazione, che deve essere fedelmente registrato in un documento unico che sintetizza gli elementi pertinenti del disciplinare.

⁽¹³⁾ Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

⁽¹⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

Tenuto conto del principio di sussidiarietà, la Commissione dovrebbe successivamente esaminare le domande per assicurarsi che non contengano errori manifesti al fine di garantire, in particolare, che esse riportino le informazioni richieste, che siano prive di evidenti errori sostanziali e che le ragioni poste a base della domanda supportino la domanda stessa nonché per garantire che sia tenuto conto del diritto dell'Unione e degli interessi dei portatori di interessi al di fuori dello Stato membro di presentazione della domanda e al di fuori dell'Unione.

- (34) Nel settore vitivinicolo, il periodo entro cui presentare opposizione dovrebbe essere esteso a tre mesi, per dare a tutte le parti interessate tempo sufficiente per valutare la domanda di protezione e l'opportunità di presentare una dichiarazione di opposizione. Per garantire l'applicazione della stessa procedura per le opposizioni a norma dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1151/2012, e consentire quindi agli Stati membri di inoltrare alla Commissione in maniera coordinata ed efficiente le opposizioni delle persone fisiche o giuridiche che risiedono o sono stabilite nel loro territorio, tali opposizioni dovrebbero essere presentate tramite le autorità dello Stato membro nel quale le persone fisiche o giuridiche risiedono o sono stabilite. Per semplificare la procedura di opposizione, è opportuno autorizzare la Commissione a respingere le dichiarazioni di opposizione inammissibili nell'atto di esecuzione che conferisce la protezione sulla denominazione di origine o indicazione geografica in questione.
- (35) Per rendere la procedura più efficiente e garantire condizioni uniformi per il conferimento della protezione sulle denominazioni d'origine o sulle indicazioni geografiche, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare atti di esecuzione che conferiscono protezione nel settore vitivinicolo senza dover ricorrere alla procedura di esame nei casi in cui non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ammissibile alla domanda di protezione. Nei casi in cui sia stata presentata una dichiarazione di opposizione ammissibile, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare atti di esecuzione che concedano la protezione oppure che respingano la domanda di protezione, secondo la procedura di esame.
- (36) È opportuno chiarire il rapporto tra marchi commerciali e indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli in relazione a criteri di rigetto, dichiarazione di nullità e coesistenza. Tale chiarimento non dovrebbe pregiudicare i diritti acquisiti dai titolari di indicazioni geografiche a livello nazionale o che sussistono in virtù di accordi internazionali conclusi dagli Stati membri precedentemente all'istituzione del sistema di protezione dell'Unione per i prodotti vitivinicoli.
- (37) Le norme riguardanti le procedure nazionali, la procedura di opposizione, la classificazione delle modifiche in modifiche dell'Unione e modifiche ordinarie, comprese le norme principali per l'adozione di tali modifiche, e l'etichettatura e la presentazione temporanee attualmente stabilite nel regolamento delegato (UE) 2019/33⁽¹⁵⁾ della Commissione costituiscono un elemento importante del regime di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo. Per motivi di coerenza con il regolamento (UE) n. 1151/2012 e con il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁶⁾ e per facilità di applicazione, tali disposizioni dovrebbero essere integrate nel regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (38) Per quanto riguarda la protezione delle indicazioni geografiche, è importante tener conto dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, ivi compreso l'articolo V sulla libertà di transito, approvato con decisione 94/800/CE. All'interno di tale quadro giuridico, per rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche e per contrastare più efficacemente la contraffazione, detta protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dovrebbe riguardare anche le merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione senza essere immesse in libera pratica e che sono soggette a regimi doganali speciali quali le procedure di transito, il deposito, l'uso specifico o la trasformazione. Di conseguenza la protezione conferita dall'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dall'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 dovrebbe essere estesa ai prodotti in transito nel territorio doganale dell'Unione, e la protezione conferita dall'articolo 103, paragrafo 2, del

⁽¹⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione (GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 2).

⁽¹⁶⁾ Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcolico etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).

regolamento(UE) n. 1308/2013, dall'articolo 13, paragrafo 1, e dall'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1151/2012 alle denominazioni d'origine, alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite dovrebbe essere estesa ai prodotti venduti su Internet o con altri mezzi di commercio elettronico. Inoltre, le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo dovrebbero essere protette anche da qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto quando si riferiscono a prodotti utilizzati come ingredienti. Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo, come pure le specialità tradizionali garantite, dovrebbero essere protette anche contro qualsiasi usurpazione, imitazione ed evocazione quando sono utilizzate per riferirsi a prodotti utilizzati come ingredienti.

- (39) Dovrebbe essere possibile cancellare la protezione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica quando non sono in uso o quando un richiedente di cui all'articolo 95 del regolamento (UE) n. 1308/2013 non desidera più mantenere la protezione.
- (40) Vista la domanda crescente da parte dei consumatori di prodotti vitivinicoli innovativi che hanno un titolo alcolometrico effettivo inferiore a quello stabilito per i prodotti vitivinicoli nell'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, dovrebbe essere possibile produrre tali prodotti vitivinicoli innovativi anche nell'Unione. A tal fine è necessario stabilire le condizioni alle quali determinati prodotti vitivinicoli possono essere dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati e definire i processi autorizzati per la loro dealcolizzazione. Tali condizioni dovrebbero tenere conto delle risoluzioni dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) OIV-ECO 432-2012 Beverage Obtained By Dealcoholisation of Wine, OIV-ECO 433-2012 Beverage Obtained By Partial Dealcoholisation of Wine, OIV-ECO 523-2016 Wine With An Alcohol Content Modified by Dealcoholisation e OIV-OENO 394A-2012 Dealcoholisation Of Wines.
- (41) Tali prodotti vitivinicoli innovativi non sono mai stati commercializzati nell'Unione come vino. Per questo motivo sarebbero necessarie ulteriori ricerche e sperimentazioni per migliorare la qualità di tali prodotti e, in particolare, per garantire che l'eliminazione totale del titolo alcolometrico consenta la preservazione delle caratteristiche distintive dei vini di qualità, che sono protetti da un'indicazione geografica o da una denominazione d'origine. Pertanto, benché la dealcolizzazione parziale e totale dovrebbe essere autorizzata per i vini senza indicazione geografica o denominazione d'origine, è opportuno autorizzare solo la dealcolizzazione parziale per i vini a indicazione geografica protetta o a denominazione d'origine protetta. Inoltre, per garantire chiarezza e trasparenza sia per i produttori che per i consumatori di vini a indicazione geografica o a denominazione d'origine, è opportuno stabilire che, qualora i vini a indicazione geografica o a denominazione d'origine possano essere parzialmente dealcolizzati, il loro disciplinare dovrebbe contenere una descrizione del vino parzialmente dealcolizzato e, se del caso, le pratiche enologiche specifiche da utilizzare per la produzione del vino o dei vini parzialmente dealcolizzati, nonché le restrizioni pertinenti alla loro produzione.
- (42) Al fine di fornire ai consumatori maggiori informazioni, le indicazioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013 dovrebbero includere una dichiarazione nutrizionale e un elenco degli ingredienti. Tuttavia, i produttori dovrebbero avere la possibilità di limitare il contenuto della dichiarazione nutrizionale sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta al solo valore energetico e di mettere a disposizione la dichiarazione nutrizionale completa e l'elenco degli ingredienti in formato elettronico, a condizione che evitino qualsiasi raccolta o tracciamento dei dati degli utenti e la fornitura di informazioni a scopi commerciali. La possibilità di non fornire una dichiarazione nutrizionale completa sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta non dovrebbe tuttavia pregiudicare l'attuale obbligo di elencare nell'etichetta le sostanze che provocano allergie o intolleranze. All'articolo 122 del regolamento (UE) n. 1308/2013, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'integrazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 mediante la previsione di norme relative all'indicazione e alla designazione degli ingredienti. Successivamente alla data di applicazione dei nuovi requisiti di etichettatura, dovrebbe essere consentita la commercializzazione delle scorte di vino esistenti, fino al loro esaurimento. Agli operatori dovrebbe essere concesso tempo sufficiente per adeguarsi ai nuovi requisiti di etichettatura prima che divengano applicabili.
- (43) Al fine di garantire che i consumatori siano informati della natura dei prodotti vitivinicoli dealcolizzati e che le norme sull'etichettatura e la presentazione dei prodotti vitivinicoli si applichino anche ai prodotti vitivinicoli dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati, è opportuno modificare l'articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tuttavia, al fine di mantenere l'attuale livello di informazioni sulla conservazione minima richiesta per le bevande con contenuto di alcol inferiore al 10 % in volume a norma del regolamento (UE) n. 1169/2011 del

Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾, è opportuno imporre che i prodotti che sono stati sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione con un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore al 10 % presentino, tra le indicazioni obbligatorie, l'indicazione del termine minimo di conservazione.

- (44) Inoltre l'allegato I, parte XII, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che elenca i prodotti inclusi nel settore vitivinicolo, comprende attualmente vini parzialmente dealcolizzati con un titolo alcolometrico volumico superiore allo 0,5 %. Al fine di garantire che tutti i vini dealcolizzati, compresi quelli con un titolo alcolometrico volumico dello 0,5 % o inferiore, siano inclusi nel settore vitivinicolo, è opportuno modificare l'allegato I, parte XII, del regolamento (UE) n. 1308/2013 aggiungendo una nuova voce.
- (45) Per quanto riguarda le norme relative alle condizioni di uso dei dispositivi di chiusura nel settore vitivinicolo per far sì che i consumatori siano tutelati dall'uso ingannevole di determinati dispositivi di chiusura associati ad alcune bevande e da materiali di chiusura pericolosi che possono contaminare le bevande, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (46) Le norme e i requisiti relativi al regime delle quote dello zucchero sono giunti a scadenza alla fine della campagna di commercializzazione 2016/2017. L'articolo 124 e gli articoli da 127 a 144 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono ormai obsoleti e dovrebbero essere soppressi.
- (47) La direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾ prevede una deroga al termine massimo di pagamento per la vendita di uve e mosto nel settore vitivinicolo. Al fine di contribuire alla stabilità della filiera del vino e di fornire ai produttori agricoli la sicurezza di relazioni di vendita durature, le vendite di vino sfuso dovrebbero essere trattate allo stesso modo. È pertanto opportuno prevedere che, in deroga ai termini massimi di pagamento applicabili stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/633, su richiesta di un'organizzazione interprofessionale, gli Stati membri possano decidere che i termini massimi di pagamento applicabili non si applichino alle vendite di vino sfuso, a condizione che i termini specifici di pagamento siano inclusi in contratti tipo che sono stati estesi dagli Stati membri a norma dell'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prima del 31 ottobre 2021 e che gli accordi di fornitura tra i fornitori di vino sfuso e i loro acquirenti diretti siano pluriennali o divengano pluriennali.
- (48) Se la consegna di prodotti agricoli da un produttore a un trasformatore o distributore forma oggetto di un contratto scritto o di un'offerta a norma degli articoli 148 e 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e il prezzo da pagare per la consegna è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, tali fattori, che possono includere indicatori oggettivi, indici e metodi di calcolo, dovrebbero essere facilmente comprensibili per le parti. Inoltre gli Stati membri dovrebbero essere in grado di specificare indicatori volontari che possono essere utilizzati dalle parti dei contratti sulla base di informazioni e studi di mercato oggettivi disponibili.
- (49) In seguito al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea, la quantità totale di latte crudo prodotto nell'Unione è diminuita. Al fine di non compromettere i poteri di condurre una trattativa contrattuale conferiti alle organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è opportuno aumentare il limite quantitativo, applicabile al volume di latte crudo oggetto di tali trattative, espresso in percentuale della produzione totale dell'Unione. A fini di certezza del diritto è opportuno prevedere l'applicazione del limite quantitativo maggiorato con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2021.

⁽¹⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 304 del 22.11.2011, pag.18).

⁽¹⁸⁾ Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 59).

- (50) Per contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero poter riconoscere le organizzazioni di produttori che perseguono finalità specifiche relative alla gestione e alla valorizzazione dei sottoprodotti, dei flussi residui e dei rifiuti, in particolare per proteggere l'ambiente e stimolare la circolarità, nonché organizzazioni di produttori che perseguono finalità relative alla gestione dei fondi di mutualizzazione per qualsiasi settore. È pertanto opportuno ampliare l'attuale elenco degli obiettivi delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Ai fini di una maggiore trasparenza delle organizzazioni di produttori, gli statuti delle organizzazioni di produttori dovrebbero altresì consentire agli aderenti il controllo democratico dei conti e dei bilanci dell'organizzazione. Inoltre, per agevolare le transazioni commerciali effettuate dall'organizzazione di produttori, è opportuno stabilire che lo statuto di un'organizzazione di produttori possa permettere agli aderenti di entrare in contatto diretto con gli acquirenti, a condizione che tale contatto diretto non pregiudichi la funzione dell'organizzazione di produttori di concentrazione dell'offerta e immissione sul mercato dei e purché tale organizzazione continui a disporre di discrezionalità esclusiva relativamente agli elementi essenziali di una vendita che deve essere effettuata dall'organizzazione di produttori.
- (51) Alla luce dell'esperienza acquisita e dell'evoluzione del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dalla fine del regime delle quote, non è più opportuno mantenere norme specifiche relative agli obiettivi e alle modalità di riconoscimento previste riguardo alle organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
- (52) L'esperienza acquisita in diversi settori dimostra che gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali a diversi livelli geografici senza compromettere il ruolo e le finalità di tali organizzazioni. È pertanto opportuno chiarire che gli Stati membri possono optare per il riconoscimento di tali organizzazioni a uno o più livelli geografici. Le organizzazioni interprofessionali devono perseguire una finalità specifica, tenendo conto degli interessi dei loro membri e dei consumatori. Alla luce degli obiettivi ambientali dell'Unione, è opportuno estendere l'elenco degli obiettivi di cui all'articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per includervi la fornitura delle informazioni necessarie e lo svolgimento delle ricerche necessarie per lo sviluppo dei prodotti che sono più adatti all'azione per il clima, alla protezione della salute e del benessere degli animali, contribuendo alla valorizzazione dei sottoprodotti e alla riduzione e gestione dei rifiuti, nonché promuovendo e attuando misure volte a prevenire, controllare e gestire i rischi per la salute degli animali, nonché di ordine fitosanitario e ambientale, anche mediante l'istituzione e la gestione di fondi o contribuendo a tali fondi al fine di versare agli agricoltori una compensazione finanziaria per i costi e le perdite economiche derivanti dalla promozione e dall'attuazione delle suddette misure. Per evitare il rischio di una maggiore concentrazione di potere presso le organizzazioni di una determinata fase della filiera alimentare, gli Stati membri dovrebbero riconoscere soltanto le organizzazioni interprofessionali che si adoperano per far sì che al loro interno vi sia una rappresentanza equilibrata delle organizzazioni interprofessionali delle varie fasi della filiera alimentare.
- (53) La definizione di «circostrizione economica» di cui all'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ai fini dell'estensione delle regole e ai fini dei contributi obbligatori dovrebbe essere integrata per adeguare tale regolamento alle specificità di produzione dei prodotti a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta riconosciuta dal diritto dell'Unione. Al fine di promuovere pratiche sostenibili, dovrebbero poter essere resi vincolanti per i non aderenti gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali in materia di salute delle piante, salute degli animali, sicurezza alimentare e rischi ambientali. Tuttavia, data l'importanza della biodiversità per le sementi utilizzate nell'agricoltura biologica, le norme relative all'uso di sementi certificate non dovrebbero essere rese vincolanti per estensione per i non aderenti che praticano l'agricoltura biologica.
- (54) Tenuto conto dell'importanza delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette nella produzione agricola dell'Unione e visto il successo ottenuto con l'introduzione di norme di gestione dell'offerta per i formaggi e i prosciutti stagionati a indicazione geografica nel garantire il valore aggiunto e mantenere la reputazione dei prodotti e nello stabilizzarne i prezzi, è opportuno estendere la possibilità di applicare norme di gestione dell'offerta ai prodotti agricoli a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o del regolamento (UE) n. 1151/2012. A fini di chiarezza e coerenza, è opportuno integrare le norme vigenti in materia di regolazione dell'offerta in un'unica disposizione riguardante tutti i prodotti agricoli. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati ad applicare tali norme per regolare l'offerta di prodotti agricoli a indicazione geografica su richiesta di un'organizzazione interprofessionale, di un'organizzazione di produttori o di un gruppo di produttori o di operatori, a condizione che almeno due terzi dei produttori di tale prodotto, o dei loro rappresentanti, siano d'accordo e, se del caso, che siano stati consultati i produttori agricoli della materia prima in questione e, nel caso del formaggio, per ragioni di continuità, previo il loro accordo. Tali norme dovrebbero essere soggette a condizioni rigorose, in particolare al fine di evitare danni al commercio dei prodotti in altri mercati e tutelare i diritti delle minoranze. Gli Stati membri dovrebbero pubblicare e notificare immediatamente alla Commissione le norme adottate, garantire controlli regolari e abrogare le norme in caso di non conformità. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione che

richiedano ad uno Stato membro di abrogare tali norme se la Commissione ritiene che non siano conformi a determinate condizioni, impediscano o distorcano la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno, o pregiudichino il libero scambio, o che sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. Alla luce delle competenze della Commissione nel settore della politica di concorrenza dell'Unione e data la natura particolare di tali atti, la Commissione dovrebbe adottare tali atti di esecuzione senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011.

- (55) Le clausole di ripartizione del valore nella filiera alimentare sono interessanti non solo negli accordi tra produttori e primi acquirenti, ma anche laddove possono consentire agli agricoltori di partecipare all'andamento dei prezzi nelle fasi più a valle della filiera. È pertanto opportuno consentire agli agricoltori e alle loro associazioni di concordare tali clausole con soggetti a valle, oltre la fase dei primi acquirenti.
- (56) Il particolare valore commerciale dei vini a denominazione d'origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP) deriva dalla loro appartenenza a un segmento di mercato premium grazie a una reputazione di qualità che deriva dai disciplinari di produzione. Tali vini tendono a raggiungere fasce di prezzo superiori sul mercato, poiché i consumatori apprezzano le caratteristiche garantite dalla denominazione d'origine e dall'indicazione geografica. Al fine di evitare che tali credenziali di qualità siano compromesse da azioni dannose sui prezzi, le organizzazioni interprofessionali, che rappresentano gli operatori, che beneficiano di tali credenziali di qualità, dovrebbero essere in grado di fornire orientamenti sui prezzi per quanto riguarda le vendite delle rispettive uve in deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Tuttavia, tali orientamenti non dovrebbero essere vincolanti, in modo da evitare di eliminare completamente la concorrenza sui prezzi all'interno delle DOP/IGP.
- (57) L'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) include i metodi di calcolo che possono essere utilizzati per fissare il volume limite della clausola di salvaguardia speciale nei settori pertinenti. Onde tener conto di tutti i possibili metodi di calcolo per determinare il volume limite ai fini dell'applicazione di dazi addizionali all'importazione, anche laddove non si tenga conto del consumo interno, è opportuno modificare l'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per rispecchiare il metodo di calcolo di cui all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC.
- (58) Gli articoli 192 e 193 del regolamento (UE) n. 1308/2013 dovrebbero essere soppressi, poiché le relative misure non sono più necessarie essendo cessata la regolazione della produzione nel settore dello zucchero. Per garantire un approvvigionamento adeguato del mercato dell'Unione mediante importazioni da paesi terzi, è opportuno conferire alla Commissione poteri delegati e competenze di esecuzione per quanto riguarda la sospensione dei dazi all'importazione per i melassi di canna e di barbabietola.
- (59) La decisione ministeriale del 19 dicembre 2015 sulla concorrenza all'esportazione della decima conferenza ministeriale dell'OMC a Nairobi stabilisce le norme riguardanti le misure di concorrenza all'esportazione. Per quanto riguarda le sovvenzioni all'esportazione, i membri dell'OMC sono tenuti a eliminare i propri diritti alle sovvenzioni all'esportazione a decorrere dalla data di tale decisione. Di conseguenza, le disposizioni dell'Unione sulle restituzioni all'esportazione stabilite agli articoli da 196 a 204 del regolamento (UE) n. 1308/2013 dovrebbero essere soppresse. Per quanto riguarda i crediti all'esportazione, le garanzie sui crediti all'esportazione o i programmi di assicurazione, le imprese commerciali di Stato esportatrici di prodotti agricoli e gli aiuti alimentari internazionali, gli Stati membri possono adottare misure nazionali nel rispetto del diritto dell'Unione. Poiché l'Unione e gli Stati membri sono membri dell'OMC, tali misure nazionali dovrebbero rispettare anche le norme stabilite nella suddetta decisione ministeriale dell'OMC del 19 dicembre 2015 ai sensi del diritto dell'Unione e del diritto internazionale.
- (60) Il mercato interno si basa sull'applicazione coerente delle norme di concorrenza in tutti gli Stati membri. Ciò richiede una stretta e continua cooperazione delle autorità nazionali garanti della concorrenza e della Commissione all'interno della rete europea delle autorità garanti della concorrenza, nella quale è possibile discutere di questioni relative all'interpretazione e all'applicazione delle norme di concorrenza e coordinare le azioni tese all'applicazione di dette norme, in conformità del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio ⁽¹⁹⁾.
- (61) Al fine di garantire il ricorso efficace all'articolo 210 del regolamento (UE) n. 1308/2013 da parte delle organizzazioni interprofessionali, nonché a fini di semplificazione e per ridurre gli oneri amministrativi, gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali non dovrebbero richiedere una decisione preventiva della Commissione secondo cui non sono soggette all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, a

⁽¹⁹⁾ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

condizione che tali accordi, decisioni e pratiche concordate rispettino i requisiti di cui all'articolo 210 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tuttavia, su richiesta del richiedente, la Commissione dovrebbe formulare un parere sulla compatibilità di detti accordi, decisioni e pratiche concordate con l'articolo 210 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Nonostante un parere della Commissione emesso secondo cui tali accordi, decisioni e pratiche concordate sono compatibili con tale articolo, la Commissione dovrebbe mantenere la possibilità di dichiarare in qualsiasi momento dopo aver espresso tale parere che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE si applicherà in futuro agli accordi, alle decisioni o alle pratiche concordate in questione se si constata che vengono meno le condizioni necessarie per applicazione dell'articolo 210 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

- (62) Talune iniziative verticali e orizzontali relative ai prodotti agricoli e alimentari, volte ad applicare requisiti più severi rispetto a quelli obbligatori, possono avere effetti positivi sugli obiettivi di sostenibilità. La conclusione di tali accordi, decisioni e pratiche concordate tra produttori e operatori a diversi livelli della produzione, della trasformazione e del commercio potrebbe inoltre rafforzare la posizione dei produttori nella catena di approvvigionamento e accrescere il potere negoziale. Pertanto, in circostanze specifiche, tali iniziative non dovrebbero essere soggette all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Al fine di garantire il ricorso efficace a tale nuova deroga, e di ridurre gli oneri amministrativi, tali iniziative non dovrebbero richiedere una decisione preventiva della Commissione secondo cui non sono soggette all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Dato che si tratta di una nuova deroga, è opportuno prevedere che, entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione elabori orientamenti destinati agli operatori sull'applicazione di tale deroga. Al termine di tale periodo, i produttori dovrebbero essere in grado di chiedere alla Commissione un parere sull'attuazione della deroga dei loro accordi, decisioni e pratiche concordate. In casi giustificati la Commissione dovrebbe poter rivedere successivamente il contenuto del proprio parere. Le autorità nazionali garanti della concorrenza dovrebbero poter decidere che un accordo, una decisione o una pratica concordata debba essere modificata, interrotta o non abbia affatto luogo se lo ritengono necessario per tutelare la concorrenza, nel qual caso dovrebbero informare la Commissione delle proprie iniziative.
- (63) L'articolo 214 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 consente alla Finlandia di concedere, a determinate condizioni, aiuti nazionali nella Finlandia meridionale fino al 2022, previa autorizzazione della Commissione. La concessione di tali aiuti nazionale dovrebbe continuare ad essere consentita per il periodo 2023-2027. Al fine di garantire che questi aiuti possano continuare a essere concessi durante il periodo transitorio dal 2021 al 2022, le nuove disposizioni al riguardo dovrebbero applicarsi solo a partire dal 1° gennaio 2023.
- (64) Le limitazioni alla libera circolazione di prodotti del settore ortofrutticolo derivanti dall'applicazione di misure intese a combattere la diffusione di organismi nocivi per le piante possono comportare difficoltà sul mercato in uno o più Stati membri. In particolare alla luce della maggiore presenza di organismi nocivi per le piante, è dunque opportuno autorizzare misure eccezionali di sostegno così da tener conto delle limitazioni al commercio a causa di detti organismi, come anche ampliare l'elenco dei prodotti rispetto ai quali possono essere adottate misure eccezionali di sostegno per includere il settore ortofrutticolo.
- (65) Gli osservatori di mercato e i gruppi di lavoro dell'Unione esistenti per i mercati agricoli si sono rivelati utili per chiarire le scelte degli operatori economici e delle autorità pubbliche e per facilitare la sorveglianza degli sviluppi del mercato. A tal fine, così come per aumentare la trasparenza del mercato agricolo e alimentare a livello dell'Unione e contribuire alla stabilità dei mercati agricoli, tali strumenti dovrebbero essere rafforzati. È pertanto opportuno stabilire un quadro giuridico formale unico per l'istituzione e il funzionamento di osservatori dei mercati agricoli dell'Unione in qualsivoglia settore agricolo, come anche definire gli obblighi di notifica rilevanti e comunicazione per gli osservatori.
- (66) Sulla base dei dati statistici e delle informazioni raccolte per il monitoraggio dei mercati agricoli, è opportuno che gli osservatori dei mercati dell'Unione identifichino nelle loro relazioni le minacce di turbative del mercato. La Commissione dovrebbe presentare periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sulla situazione del mercato dei prodotti agricoli, sulle minacce di turbative del mercato e su eventuali misure da adottare, partecipando regolarmente alle riunioni della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e del comitato speciale Agricoltura.

- (67) Per motivi di chiarezza è opportuno che il ruolo della Commissione rispetto ai suoi obblighi esistenti di cooperazione e scambio di informazioni con le autorità competenti designate in conformità dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁰⁾ e con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) sia definito esplicitamente all'articolo 223 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (68) Gli obblighi di comunicazione della Commissione, ormai obsoleti, riguardanti il mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari e l'ampliamento dell'ambito dei programmi nelle scuole dovrebbero essere soppressi. Gli obblighi di comunicazione nel settore dell'apicoltura dovrebbero essere integrati nel regolamento (UE) 2021/2115. È opportuno stabilire nuovi obblighi di comunicazione e relativi termini per quanto riguarda l'applicazione delle norme di concorrenza al settore agricolo, l'istituzione di osservatori del mercato dell'Unione e il ricorso a misure eccezionali. La Commissione dovrebbe inoltre riferire in merito alla situazione delle denominazioni di vendita e della classificazione delle carcasse nel settore delle carni ovine e caprine.
- (69) Le disposizioni riguardanti la riserva per le crisi nel settore agricolo stabilite nella parte V, capo III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dovrebbero essere soppresse, in quanto il regolamento (UE) 2021/2116 stabilisce disposizioni aggiornate relative alla riserva agricola.
- (70) Alla luce della deroga esistente alle denominazioni di vendita da utilizzare per le carni di vitello a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta registrate prima del 29 giugno 2007, per motivi di coerenza e al fine di fornire informazioni inequivocabili ai consumatori, agli Stati membri dovrebbe essere data la possibilità di consentire ai gruppi responsabili in materia di denominazioni d'origine protette o indicazioni geografiche protette registrate prima della stessa data di derogare alla classificazione obbligatoria delle carcasse per le carni di vitello.
- (71) Al fine di conseguire un più giusto equilibrio tra gli interessi in gioco, è opportuno definire norme sulla valutazione del conflitto tra un nome di cui è stata chiesta la registrazione quale denominazione d'origine o indicazione geografica ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 e un nome di una varietà vegetale o di una specie animale prodotta nell'Unione.
- (72) Al fine di accrescere la consapevolezza dei consumatori relativamente a denominazioni d'origine protette, indicazioni geografiche protette e specialità tradizionali garantite ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, è opportuno estendere l'uso dei relativi simboli dell'Unione al materiale pubblicitario.
- (73) È opportuno prevedere deroghe specifiche per consentire l'uso di altre denominazioni oltre alla denominazione registrata delle specialità tradizionali garantite. La Commissione dovrebbe fissare periodi transitori per l'uso delle denominazioni che contengono nomi di specialità tradizionali garantite, in linea con le condizioni già esistenti per tali periodi transitori relativamente alle denominazioni d'origine protette e alle indicazioni geografiche protette.
- (74) Le procedure relative alla registrazione delle denominazioni d'origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite stabilite nel regolamento (UE) n. 1151/2012 dovrebbero essere razionalizzate e semplificate, per far sì che le nuove denominazioni possano essere registrate in tempi più brevi. La procedura di opposizione dovrebbe essere semplificata. La dichiarazione di opposizione motivata dovrebbe indicare tutti i motivi di opposizione e i dettagli di tali motivi. Ciò non dovrebbe impedire all'autorità o alla persona che ha presentato opposizione di aggiungere ed elaborare ulteriori dettagli nel corso delle consultazioni di cui all'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
- (75) La procedura di approvazione delle modifiche ai disciplinari stabilita nel regolamento (UE) n. 1151/2012 dovrebbe essere semplificata, introducendo una distinzione tra modifiche dell'Unione e modifiche ordinarie. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, gli Stati membri dovrebbero essere responsabili dell'approvazione delle modifiche ordinarie, mentre la Commissione dovrebbe mantenere la responsabilità per l'approvazione delle modifiche dell'Unione ai disciplinari. È opportuno adottare disposizioni per garantire che vi sia tempo sufficiente per facilitare un'agevole transizione dalle norme previste dal regolamento (UE) n. 1151/2012 concernenti modifiche dei disciplinari alle nuove norme stabilite dal presente regolamento.

⁽²⁰⁾ Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

- (76) Alla luce della crescente domanda di cera d'api da parte dei consumatori dell'Unione, del suo crescente impiego nel settore alimentare e del suo stretto legame con i prodotti agricoli e con l'economia rurale, è opportuno ampliare l'elenco dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012 per includervi tale prodotto.
- (77) Tenuto conto del numero limitato di domande di registrazione di indicazioni geografiche di prodotti vitivinicoli aromatizzati a norma del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²¹⁾, è opportuno semplificare il quadro giuridico per la protezione delle indicazioni geografiche per tali prodotti. I prodotti vitivinicoli aromatizzati e le altre bevande alcoliche, escluse le bevande spiritose e i prodotti vitivinicoli indicati nell'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, dovrebbero avere lo stesso regime giuridico e le stesse procedure degli altri prodotti agricoli e alimentari. L'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 dovrebbe essere esteso a tali prodotti. Il regolamento (UE) n. 251/2014 dovrebbe essere modificato per tenere conto di questo cambiamento per quanto riguarda il titolo, l'ambito di applicazione, le definizioni e le disposizioni relative all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. È opportuno assicurare una transizione agevole per le denominazioni protette a norma del regolamento (UE) n. 251/2014.
- (78) Al fine di agevolare gli scambi con i paesi terzi, è opportuno stabilire che gli Stati membri possono consentire che i prodotti vitivinicoli aromatizzati prodotti per l'esportazione includano sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta le denominazioni di vendita richieste dai paesi terzi, anche in lingue diverse dalle lingue ufficiali dell'Unione, a condizione che sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta siano riportate anche le opportune denominazioni di vendita stabilite nell'allegato II.
- (79) È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'integrazione delle denominazioni di vendita e delle descrizioni dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 251/2014 così da adattare alla luce del progresso tecnico, degli sviluppi scientifici e del mercato, della salute del consumatore o delle esigenze di informazione del consumatore.
- (80) Al fine di fornire ai consumatori maggiori informazioni, nel regolamento (UE) n. 251/2014 dovrebbero essere aggiunti l'etichettatura obbligatoria dei prodotti vitivinicoli aromatizzati con una dichiarazione nutrizionale, e un elenco degli ingredienti. Tuttavia i produttori dovrebbero avere la possibilità di limitare il contenuto della dichiarazione nutrizionale sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta al solo valore energetico e di mettere a disposizione la dichiarazione nutrizionale completa e l'elenco degli ingredienti per via elettronica, a condizione che essi evitino qualsiasi raccolta o tracciamento dei dati degli utenti e non forniscano informazioni a fini di commercializzazione. La possibilità di non fornire una dichiarazione nutrizionale completa sull'imballaggio o su un'etichetta non dovrebbe tuttavia pregiudicare l'attuale requisito di elencare nell'etichetta le sostanze che provocano allergie o intolleranze. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto concerne l'integrazione del regolamento (UE) n. 251/2014 mediante la previsione di norme dettagliate per l'indicazione e la designazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. Successivamente alla data di applicazione dei nuovi requisiti di etichettatura, dovrebbe essere consentita la commercializzazione delle scorte dei prodotti vitivinicoli aromatizzati esistenti, fino al loro esaurimento. Agli operatori dovrebbe essere concesso tempo sufficiente per adeguarsi ai nuovi requisiti di etichettatura prima che diventino applicabili.
- (81) È opportuno consentire l'aggiunta di una quantità limitata di bevande spiritose per aromatizzare i vini aromatizzati qualsivoglia categoria di cui all'allegato II, lettera A, del regolamento n. 251/2014. Dato che, attualmente, il progresso tecnico consente la produzione di Vermut senza aggiunta di alcole, l'aggiunta di alcole al Vermut non dovrebbe più costituire un requisito. Alla luce della domanda dei consumatori, è opportuno consentire la combinazione di vino rosso e bianco per produrre Glühwein. Al fine di tener conto di una bevanda aromatizzata a base di vino disponibile sul mercato polacco, è opportuno creare la nuova categoria «Wino ziołowe» così da definire nel diritto dell'Unione i requisiti tradizionali per la sua produzione.

(21) Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).

- (82) Date le dimensioni ridotte dell'isola, la lontananza geografica e la situazione specifica per quanto riguarda la sicurezza alimentare, i mercati locali nella Riunione sono particolarmente vulnerabili alle fluttuazioni dei prezzi. Le organizzazioni interprofessionali riuniscono i produttori e altri operatori di diverse fasi della filiera alimentare e possono svolgere un ruolo nel sostenere la conservazione e la diversificazione della produzione locale. Nello specifico contesto della sicurezza alimentare della Riunione, è opportuno prevedere che, in deroga all'articolo 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013, laddove le norme di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta siano estese agli operatori che non sono membri dell'organizzazione interprofessionale, la Francia può decidere, dopo aver consultato i pertinenti portatori di interessi, che gli operatori che non fanno parte dell'organizzazione interprofessionale debbano versare contributi finanziari per le attività incluse nelle norme estese che sono di interesse economico generale per gli operatori economici, le cui attività sono svolte esclusivamente nella Riunione in relazione a prodotti che sono destinati al mercato locale.
- (83) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 251/2014 e (UE) n. 228/2013.
- (84) È opportuno introdurre disposizioni transitorie per le domande di protezione e di registrazione delle denominazioni d'origine protette, delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite che sono state presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento nonché per le spese sostenute anteriormente al 1° gennaio 2023 nell'ambito dei regimi di aiuto per l'olio di oliva e le olive da tavola, gli ortofrutticoli, il vino, l'apicoltura e il luppolo per i programmi operativi delle organizzazioni di produttori riconosciute o delle loro associazioni nel settore ortofrutticolo e per i programmi di sostegno nel settore vitivinicolo stabiliti agli articoli da 29 a 60 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (85) Per garantire una transizione agevole al nuovo quadro giuridico stabilito dal regolamento (UE) 2021/2115, le modifiche al regolamento (UE) n. 1308/2013 collegato a tale nuovo quadro giuridico dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2023.
- (86) Al fine di garantire la corretta attuazione delle misure previste e con urgenza, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 è così modificato:

- 1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Disposizioni generali della politica agricola comune (PAC)

Il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e le disposizioni adottate a norma dello stesso si applicano alle misure previste dal presente regolamento.

(*) Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, relativo al finanziamento, alla gestione e al monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).»;

- 2) l'articolo 3 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è soppresso;

b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) 2021/2116 e al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), salvo disposizione contraria del presente regolamento.

- è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere indicatori oggettivi, che possono basarsi su prezzi e sui costi di produzione e di mercato pertinenti, nonché indici e metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, il volume consegnato e la qualità o la composizione del latte crudo consegnato; tali indicatori possono basarsi sui prezzi e sui costi di produzione e di mercato pertinenti; a tal fine, gli Stati membri possono stabilire indicatori, sulla base di criteri oggettivi fondati su studi relativi alla produzione e alla filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente.»;
- 38) all'articolo 149, paragrafo 2, lettera c), il punto i) è sostituito dal seguente:
- «i) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative non sia superiore al 4 % della produzione totale dell'Unione.»;
- 39) l'articolo 150 è soppresso;
- 40) l'articolo 151 è così modificato:
- a) il primo paragrafo è sostituito dal seguente:
- «I primi acquirenti di latte crudo dichiarano all'autorità nazionale competente il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese nonché il prezzo medio pagato. Si opera una distinzione tra latte biologico e non biologico.»;
- b) il terzo paragrafo è sostituito dal seguente:
- «Gli Stati membri notificano alla Commissione le quantità di latte crudo e i prezzi medi di cui al primo comma.»;
- 41) l'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), è così modificato:
- a) il punto vii) è sostituito dal seguente:
- «vii) provvedere alla gestione e alla valorizzazione dei sottoprodotti, dei flussi residui e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio, preservare o favorire la biodiversità nonché stimolare la circolarità.»;
- b) il punto x) è sostituito dal seguente:
- «x) gestire i fondi di mutualizzazione.»;
- 42) l'articolo 153 è così modificato:
- a) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- «c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese, nonché dei suoi conti e del suo bilancio.»;
- b) è inserito il paragrafo seguente:
- «2 bis. Lo statuto di un'organizzazione di produttori può prevedere la possibilità per i produttori aderenti di entrare in contatto diretto con gli acquirenti, purché tale contatto diretto non pregiudichi la concentrazione dell'offerta e dell'immissione dei prodotti sul mercato da parte dell'organizzazione di produttori. La concentrazione dell'offerta si considera garantita a condizione che gli elementi essenziali delle vendite, quali il prezzo, la qualità e il volume, siano negoziati e determinati dall'organizzazione di produttori.»;
- c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- «3. I paragrafi 1, 2 e 2 bis non si applicano alle organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.»;
- 43) all'articolo 154, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) abbia un numero minimo di membri e/o riunisca un volume o un valore minimo di produzione commercializzabile nella zona in cui opera, da stabilirsi dal rispettivo Stato membro. Tali disposizioni non impediscono il riconoscimento delle organizzazioni di produttori dedite a produzioni su piccola scala.»;
- 44) l'articolo 157 è così modificato:
- a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
- «1. Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni interprofessionali a livello nazionale e regionale e a livello delle circoscrizioni economiche di cui all'articolo 164, paragrafo 2, in un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2, che:»